

QUESITO del 08/06/2022:

Non essendo la sottoscritta impresa in possesso della categoria OS21, CHIEDE sotto quale forma può, comunque partecipare alla procedura di gara.

RISPOSTA:

In tema di qualificazione nei lavori pubblici, il principio generale è quello per cui **l'operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, con l'unica precisazione che, nel caso in cui le eventuali categorie scorporabili previste nel bando rientrino tra quelle a "qualificazione obbligatoria", è necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente qualificata.** Tale regola trova oggi fondamento nell'art. 12, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche in L. 23 maggio 2014, n. 80 rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici*" il quale alla **lettera a)** detta il principio generale per cui: "a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni".

Alla lettera b) detta poi la disciplina per le scorporabili a qualificazione obbligatoria prevedendo che: "b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, **OS 21**, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque **subappaltabili** ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di **associazioni temporanee di tipo verticale**.

Pertanto l' OE partecipante se sprovvisto della relativa qualificazione nella categoria OS21 **subappalterà l'esecuzione ad imprese che ne sono provviste.** La validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto; **oppure parteciperà in ATI di tipo verticale.**

Castrolibero 10/06/2022

IL RUP

Arch. Salvatore Mannarino